



# COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

COPIA

Registro Generale n. 23

## DECRETO DEL SINDACO N. 23 DEL 29-09-2021

**Oggetto: attribuzione della responsabilità dell'area Polizia Locale al Segretario Comunale**

### LA VICE SINDACA

**RICHIAMATO** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della G.C. N° 52 del 14.06.2016 che disciplina la nomina, la revoca, la sostituzione e le competenze dei Responsabili di Area/Settore;

**VISTO** l'art. 50, comma 10 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

**CONSIDERATO** che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

*"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

*2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

*3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere*

*prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;*

**RICHIAMATO** l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce espressamente che:

*“1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

*2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.*

*3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.*

*4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.*

*5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art.15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”;*

**PRESO ATTO** che:

- in ragione delle motivazioni contenute nel decreto sindacale n. 31 dell'08.10.2019, veniva conferita al Segretario comunale la responsabilità dell'area Polizia Locale, in cui risulta in servizio un'unica dipendente;

- con successivi decreti, la predetta responsabilità veniva rinnovata in capo al Segretario comunale fino al 30.09.2021;

**RITENUTO** opportuno rinnovare il predetto incarico di responsabile dell'area polizia locale fino al 31.10.2021;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 (accordo n. 2) precisa come, in riferimento agli incarichi gestionali, “*occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente*”;

**DATO ATTO** che al Responsabile di Settore competono tutte le funzioni di pertinenza degli organi gestionali in base alle norme vigenti al momento del conferimento dell'incarico e previste dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**CONSIDERATO** che gli obiettivi gestionali saranno affidati con il Piano esecutivo di gestione, corredato dal piano delle performance e con singoli provvedimenti della Giunta;

**TENUTO CONTO** che il CCNL enti locali del 21.05.2018 ha previsto che, come ribadito con parere ARAN CFL 7, *“tutti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22.1.2004 (nda le cd alte professionalità), già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21 maggio 2018, nel regime transitorio per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative .. e comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL”*;

**ATTESO** che con deliberazione GC n. 38 del 28.03.2019, a seguito di informazione alle organizzazioni sindacali preordinata al confronto prot. n. 1901 del 14.03.2019, veniva approvato il nuovo Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative;

**ATTESO** che l’attribuzione di funzioni gestionali al Segretario poco si concilia con funzioni quali:

- la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi;
- il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;
- la responsabilità dei controlli sulla regolarità amministrativa degli atti;
- la titolarità dell’ufficio per i provvedimenti disciplinari;

**RITENUTO** pertanto, nelle more dell’individuazione di una diversa soluzione organizzativa, attribuire temporaneamente l’incarico in oggetto al Segretario Comunale, nonostante un carico di lavoro che non consentirebbe tale ulteriore attribuzione;

Tutto ciò premesso

## **DECRETA**

**Di** attribuire, con decorrenza dalla data odierna, fino al 31.10.2021 e, in ogni caso, in attesa di una ridefinizione degli assetti gestionali, la responsabilità del Settore Polizia Locale al Segretario comunale Dott. Fabio Fais.

**Di** trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale ed all’ufficio del personale.

LA VICE SINDACA

Dott.ssa Piera Azzena

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

